

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3585

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDASSARRE, ARTINI, BECHIS, SEGONI, TURCO

Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e altre disposizioni in materia di organizzazione della Banca d'Italia, di nomina dei componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa e di procedimento per l'adozione dei provvedimenti delle medesime autorità

Presentata il 4 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede alcune modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante « Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari », segnatamente intervenendo sugli articoli che disciplinano l'organizzazione della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) nonché i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali e di provvedimenti individuali da parte delle due autorità.

L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 19 della suddetta legge n. 262 del 2005, prevedendo il parere parlamentare vincolante per la nomina e

l'eventuale revoca del Governatore della Banca d'Italia ed escludendo la possibilità di rinnovo dell'incarico di questo e dei membri del direttorio; inoltre prescrive la presentazione di una relazione trimestrale al Ministro dell'economia e delle finanze e alle Camere sull'attività di vigilanza.

L'articolo 2 modifica il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ripristinando il periodo di quattro anni per la durata degli incarichi del presidente e dei componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), prevedendo il parere parlamentare vincolante per la loro nomina ed escludendo la

possibilità di riconferma nell'incarico. Viene conseguentemente modificato il comma 1 dell'articolo 47-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, eliminando la CONSOB dal novero delle autorità per i cui componenti era stata disposta l'estensione della durata del mandato a sette anni, con equiparazione a quella dei membri di altre autorità amministrative indipendenti.

Gli articoli 3 e 4 modificano rispettivamente gli articoli 23 e 24 della citata legge n. 262 del 2005, riguardanti gli atti regolamentari e generali e i provvedimenti individuali della Banca d'Italia e della CONSOB, comprendendo nell'ambito di efficacia anche gli atti di organizzazione interna, escludendo la possibilità di derogare per ragioni di riservatezza ai principi

in essi enunziati e prescrivendo la revisione annuale degli atti di regolazione. È altresì introdotto il principio di responsabilità oggettiva per omessa vigilanza a carico dei membri degli organi di vertice delle due autorità, salvo il caso di dissenso fatto constare nelle deliberazioni collegiali.

Le disposizioni riguardanti la Banca d'Italia dovranno essere sottoposte, nell'*iter* del provvedimento, al parere della Banca centrale europea ai sensi degli articoli 127, paragrafo 4, secondo trattino, e dell'articolo 282 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dell'articolo 4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (Protocollo n. 4 allegato al medesimo Trattato) e della decisione n. 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, attuativa delle norme citate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di organi della Banca d'Italia e di relazione sull'attività di vigilanza).

1. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. La Banca d'Italia trasmette trimestralmente al Ministro dell'economia e delle finanze e alle Camere una relazione dettagliata sull'attività di vigilanza svolta, che può essere esaminata dalle Commissioni parlamentari competenti per materia secondo le disposizioni dei regolamenti parlamentari »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il governatore dura in carica quattro anni; l'incarico non è rinnovabile. Gli altri membri del direttorio durano in carica quattro anni; l'incarico di membro del direttorio non è rinnovabile »;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il governatore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. La proposta deliberata dal Consiglio dei ministri è trasmessa alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi

dei componenti. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche per la revoca del governatore, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ».

2. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni introdotte dal comma 1 con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Le modifiche dello statuto deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmesse alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Il divieto di rinnovo dell'incarico, previsto dal comma 7 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, come sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo, si applica anche al governatore e ai componenti del direttorio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i termini di durata degli incarichi in corso.

ART. 2.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di nomina dei componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa).

1. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei

ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La proposta deliberata dal Consiglio dei ministri è trasmessa alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni. Le Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati ».

2. All'articolo 47-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, » sono soppresse.

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti delle autorità di vigilanza del settore finanziario per l'adozione di atti regolamentari generali).

1. All'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi quelli attinenti all'organizzazione interna »;

b) al comma 3, le parole: « almeno ogni tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno annualmente »;

c) al comma 4, le parole: « o le ragioni di riservatezza » sono soppresse.

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti delle autorità di vigilanza del settore finanziario per l'adozione di provvedimenti individuali).

1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « o le ragioni di riservatezza » sono soppresse;

b) al comma 6-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I componenti del Direttorio della Banca d'Italia e i commissari della CONSOB rispondono altresì a titolo di responsabilità oggettiva dei danni cagionati dall'omessa vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni, salvo che abbiano fatto constare il proprio dissenso nelle deliberazioni collegiali ».

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, sono introdotte nello statuto della Banca d'Italia le disposizioni necessarie per la verbalizzazione del dissenso nelle deliberazioni collegiali del Direttorio, anche ai fini di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo.

3. Entro il termine indicato al comma 2, la Commissione nazionale per le società e la borsa adotta con regolamento le disposizioni necessarie per la verbalizzazione del dissenso nelle proprie deliberazioni collegiali, anche ai fini di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo.

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), è efficace a decorrere dal termine indicato al comma 2.



17PDL0040750